

Comune di Lampedusa e Linosa
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Ente gestore e fornitori

1. Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa è esercitato dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio acquedotto e/o a mezzo di punti di carico da cui possono approvvigionarsi i cittadini possessori di immobili in zone non servite dalla rete idrica, e, nei casi di emergenza, anche i cittadini allacciati alla rete idrica. Esso è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Per l'espletamento del servizio di distribuzione il Comune si avvale della propria struttura e specificatamente:

- a) del "**Servizio canoni idrici e Contratti**", per tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contrattuali, contabili e sanzionatori;
- b) del "**Servizio Idrico**", per il compimento di ogni adempimento di natura tecnica;

3. Il Comune di Lampedusa e Linosa acquista acqua potabile presso gli Enti produttori, oggi *SO.FI.P. Spa*, e nei limiti della disponibilità idrica assicurata dal predetto ente, e/o nei limiti della disponibilità idrica stabilita a favore del Comune di Lampedusa e Linosa da disposizioni normative straordinarie, fornisce acqua potabile nel proprio territorio alle condizioni tutte stabilite del presente Regolamento.

Art. 2 : Contratti di fornitura e durata

1. La fornitura dell'acqua è concessa, previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.

2. I contratti di fornitura decorrono dalla data di stipula che è subordinata alla suggellatura del contatore idrometrico da parte del *servizio idrico* e sono a tempo indeterminato.

Art. 3 : Modalità per il recesso del contratto di fornitura – voltura dell'utenza- Decesso dell'utente

1. *Recesso*: Qualora l'utente intenda recedere dal contratto di fornitura, deve dare preavviso scritto al *Servizio contratti* a mezzo lettera raccomandata a. r. indirizzata al Comune o con richiesta su apposito modulo presentata direttamente agli sportelli del Servizio; Alla richiesta deve essere allegato la lettura finale del contatore .

2. Il contratto si intenderà disdetto dalla data di effettiva sospensione della fornitura che coinciderà con l'effettivo taglio della presa e con la rimozione del contatore idrometrico. L'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino alla data di effettivo taglio della presa ed è obbligato al pagamento del consumo idrico accertato dal personale del *Servizio Idrico*. Il "tagliopresa" sarà eseguito in corrispondenza del punto di derivazione dalla condotta comunale a cura e spesa del concessionario. Dopo la comunicazione da parte dell'utente di avvenuto taglio della presa, personale

del *Servizio canoni idrici e contratti* provvederà alla rimozione del contatore redigendo apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato, che sarà inviato al competente *Servizio contratti* che provvederà alla definizione della richiesta di recesso, salvo eventuale conguaglio sul consumo effettivamente accertato.

In tale eventualità l'utente resta obbligato a corrispondere, le somme a saldo che gli saranno comunicate dal *Servizio canoni idrici e contratti* entro **tre mesi** decorrenti dalla data della stessa comunicazione.

3. *Voltura*: Nel caso di vendita dell'immobile approvvigionato, di cessione dell'esercizio, di cessazione della locazione, e per ogni altra evenienza per la quale cambia l'utilizzatore della fornitura è obbligatorio variare con voltura la titolarità della concessione. L'utente, nei modi e nei termini stabiliti nei precedenti commi, dovrà dare comunicazione scritta al *Servizio canoni idrici e contratti* per provvedere alla chiusura del contratto previa rimozione del contatore. Il subentrante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al *Servizio canoni idrici e contratti* per il rilascio di una nuova concessione

4. *Subentro*: E' ammesso il subentro con continuità di lettura. In tal caso il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario a condizione che provveda al pagamento dell'acqua consumata dall'ultimo addebito effettuato. Il subentro è a titolo gratuito, in quanto trattasi di sola variazione anagrafica; Il subentrante deve corrispondere le spese per i bolli e per il sopralluogo tecnico necessario per l'accertamento del consumo all'atto del subentro. Qualora il contatore sia installato da più di tre anni deve essere rimosso con sostituzione a carico del subentrante.

5. *Decesso*: In caso di morte dell'utente, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Gli eredi sono tenuti inoltre ad avvisare, il *Servizio canoni idrici e contratti* dell'avvenuto decesso e provvedere o alla formale cessazione del contratto o alla voltura dell'utenza nei termini e nei modi di cui ai precedenti commi .

6. In caso di omessa comunicazione della variazione del concessionario, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo utente di fatto, sia il precedente concessionario, e a ciascuno di essi, per la omessa comunicazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria, **il cui importo sarà determinato con apposita delibera della Giunta Municipale**, ed ai sensi e per gli effetti del successivo art. 34 il contratto si intenderà risolto.

Art. 4 : Divieto di rivendita e di sub-fornitura

- 1) E' vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Comune.
- 2) L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato nel contratto di concessione.
- 3) E' pertanto fatto divieto assoluto all'utente di:
 - a) Cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell'acqua fornitagli;
 - b) Alimentare (anche se di sua proprietà) altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura.
 - c) Utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.

4) L'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto di fornitura, nonché la cessione a terzi di tutta o parte dell'acqua ricevuta e l'alimentazione di altri immobili non indicati nel contratto di fornitura, **sono sanzionati con una ammenda, il cui importo sarà determinato con apposita delibera della Giunta Municipale.**

TITOLO II NORME TECNICHE

Art. 5 - RETE DI DISTRIBUZIONE

La rete di distribuzione si suddivide in rete di distribuzione principale e derivazione di utenza

a) **Per “rete di distribuzione principale”** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, di diametro interno almeno di 100 mm., posate su suolo pubblico o privato, che partendo dal serbatoio di accumulo, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

b) **Per “derivazione di utenza”** si intende il complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi)

La derivazione di utenza si suddivide in:

a) **Impianto esterno :** Comprende tutte le tubazioni ed apparecchiature idrauliche tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) ed il contatore (questo incluso), che di norma è ubicato in apposito alloggiamento sul confine della proprietà privata

b) **Impianto interno :** Comprende tutte le tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Art. 6 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE

1) **Rete di distribuzione principale. :**La rete di distribuzione principale e relative apparecchiature idrauliche viene costruita, gestita e manutenzionata a cura e spese del Comune, che potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete di distribuzione principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

2) **Impianto esterno :** Tutte le opere e gli oneri relativi alla realizzazione dell'impianto esterno, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni occorrenti, sono a totale carico dell'utente servito, che potrà eseguirla solo previa autorizzazione da parte del Comune e con scrupolosa osservanza delle prescrizioni in essa contenute e delle indicazioni impartite in sede di controllo da parte del personale del Comune. Il Comune non assume responsabilità alcuna, sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni, come in caso di revoca di autorizzazioni già

rilasciate, anzi, in tale ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura. Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovranno essere allegate al contratto. Nel caso in cui il Comune, in sede di autorizzazione, prescrivesse la posa in opera, per finalità pubbliche, di

una tubazione (impianto esterno) di dimensioni maggiori rispetto al necessario, si impegna a fornire la tubazione occorrente. Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite esclusivamente dal Comune a proprie spese. Esse sono pertanto vietate agli utenti o ad altri pena pagamento degli eventuali danni causati, fatta salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di Legge. Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente. Per la riparazione di guasti sugli impianti esterni, provocati dagli utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Rimozione impianto esterno su richiesta dell'utente: Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco alla rete di distribuzione principale, il proprietario dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da precedente art. 3/1 - e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione.

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno: Non è consentito all'utente, né al proprietario dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne o comprometterne l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità. Se necessario, il Comune potrà modificare o rifare l'impianto esterno in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o proprietario, addebitandone le spese. Il Comune, qualora riscontrasse che qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché i danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura d'acqua agli utenti interessati.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno: Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso dall'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con normale diligenza.

3) **Impianto interno:** L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione, nonché gli

impianti per il trattamento domestico dell'acqua, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti; in caso di difformità il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura. Le tubazioni dell'impianto interno che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, e distanti da superfici riscaldate e da camini. In particolare debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) **Collegamenti di impianti ed apparecchi:** E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto.
- b) **Prese di terra:** L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
- c) **Impianti sollevamento:** Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche. I contravventori **verranno perseguiti con la sospensione della fornitura e con una sanzione pecuniaria che viene determinata con propria delibera dalla Giunta Municipale.** Per la riapertura dell'utenza dovrà essere costituito un nuovo anticipo sui consumi e dovrà essere corrisposta dall'utente al Comune, per l'intervento tecnico necessario alla sospensione e successivo ripristino della fornitura, **una somma, che viene determinata dalla Giunta Municipale con propria delibera..**
- d) **Serbatoi:** Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
- e) **Collegamento a terra degli apparecchi domestici:** Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico, gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigenti in materia.
- f) **Modifiche:** Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
- g) **Perdite, danni e responsabilità:** Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e in ogni caso il Comune non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare dalle deficienze degli impianti interni.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE E TIPI DI CONCESSIONE

Art. 7 – Fornitura

1. **Usi Consentiti:** Il Comune di Lampedusa e Linosa, per l'espletamento del servizio idrico, acquista, controlla la qualità, ed eroga acqua potabile per gli usi domestici e non. Sono escluse le forniture per gli usi dell'industria (per funzionamento di macchine e altri speciali attrezzi industriali) e per gli usi agricoli.

2. **Consegna:** La fornitura dell'acqua è effettuata ai piedi del fabbricato, con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore **per ogni singola unità abitativa** ai sensi e per gli effetti del disposto della lettera d) del 1° comma dell'art. 5 della L. 05/01/94 n. 36 così come modificata dal D.Lvo 11/05/99 n. 152. I concessionari, qualora non ricevano acqua agli impianti sopraelevati, sono tenuti a fornirsi di idoneo impianto di sollevamento, sconnesso dalla rete (a mezzo di una vasca di accumulo).

3. **Locali di pertinenza:** La singola unità abitativa da servire può includere, ai fini della definizione della relativa utenza idrica, i locali di pertinenza posti ad esclusivo servizio della unità medesima qualora questi costituiscano parte dello stesso corpo di fabbrica dell'unità principale o, nel caso di villette isolate uni e/o plurifamiliari, qualora i locali di pertinenza si ubicano all'interno della area di pertinenza esclusiva delle villette medesime. In tale evenienza la fornitura dell'acqua a favore della singola unità abitativa e delle relative pertinenze esclusive sarà misurata da un unico contatore, regolata da un unico contratto e codificata secondo un'unica utenza.

4. **Utenza condominiale:** Uniformandosi per estensione al disposto normativo sopra richiamato, nel caso di edifici con più unità abitative, il Comune di Lampedusa e Linosa ha facoltà di assicurare la fornitura dell'acqua ai piedi del fabbricato, sempre con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore, con un unico punto di consegna **per tutte le unità abitative**, ossia con una sola utenza condominiale; quanto sopra è possibile, se e solo se, il contratto di fornitura viene intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri fruitori che si impegnano a rispondere egualmente ed individualmente con l'intestatario per tutti gli obblighi contrattuali, nonché, in caso di costituzione di condominio ai sensi di legge, il contratto di fornitura viene intestato all'amministratore condominiale pro-tempore, su delega scritta dei condomini fruitori, che analogamente si impegnano a rispondere egualmente ed individualmente per tutti gli obblighi contrattuali. È facoltà del Comune rilasciare più concessioni di tipo condominiali **per gruppi di unità abitative**, secondo le modalità sopra precisate, qualora, per ragioni tecnico-impianistiche, sia riconosciuta la necessità di accorpate le unità abitative dello stesso edificio in due o più gruppi di utenza. In tale evenienza resta inteso che il gruppo può ridursi anche alla singola unità abitativa.

5. **Qualità dell'acqua:** Il Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 02/02/01 n.31, esercita assidua vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie dei Serbatoi Idrici comunali e di potabilità dell'acqua somministrata ed effettua, di concerto con la A.U.S.L. n.6 di Palermo e con l'A.R.P.A., nei serbatoi

di accumulo e in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze e le disposizioni di legge, prelievi ed analisi per il controllo chimico - batteriologico, nonché controlli, a propria cura e spesa, a mezzo di laboratori privati regolarmente autorizzati e convenzionati con il Comune.

6.Sospensione: E' facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi tempo la fornitura per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche che possano compromettere la distribuzione dell'acqua, per evenienze conseguenti al contingente soddisfacimento di fabbisogni di emergenza o per condizioni eccezionali che rischiano di compromettere i requisiti di qualità della acqua distribuita di cui al precedente comma 5. Il comune non assume altresì responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventuali interruzioni o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a cause di forza maggiore, a sopravvenuta insufficienza della rete idrica, a scioperi o a esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di trasporto dell'acqua sino ai serbatoi comunali. Pertanto i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per le cause sopra esposte, siano temporaneamente privati dall'uso dell'acqua potabile.

7.Utenze che necessitano di servizio continuo: Le utenze pubbliche o private che per la loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio, (Scuole, Alberghi, Ospedali, Ambulatori medici, Comunità, ecc..), dovranno necessariamente provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente alle proprie esigenze e necessità e con i requisiti di cui ai successivi articoli.

8.Pubblicità sui disservizi: Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, mentre, nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell' erogazione, darà adeguata pubblicità agli utenti che saranno pertanto preventivamente avvisati. In ogni caso il Comune si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso, e in nessun caso l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento dei danni.

Art. 8 - Tipi di concessione, modalità di distribuzione a mezzo autobotti, tariffe.

Le concessioni di acqua per l'espletamento del servizio idrico di cui all'art. 7, si distinguono ai fini dell'applicazione delle tariffe nei seguenti tipi:

- **Tipo A:** Uso domestico e non domestico

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici.

Si considera destinata ad usi non domestici l'acqua concessa per gli immobili diversi dalle abitazioni, quali esercizi commerciali, supermercati, bar, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, officine, autorimesse, laboratori, alberghi, locande, campeggi, scuole, centri didattici, chiese, centri sociali, musei, biblioteche, magazzini, impianti sportivi, uffici pubblici e privati e simili.

- **Tipo B:** Uso Comunità

Appartengono a questa categoria le concessioni a favore delle istituzioni pubbliche o private che ospitano persone per il soddisfacimento di esigenze di natura sanitaria, assistenziale, sociale o scolastica, come ospedali, case di cura, case di riposo, collegi, carceri, monasteri, magazzini, impianti sportivi, uffici pubblici e privati e simili.

- **Tipo C:** Uso temporaneo

Per forniture a cantieri edili, per manifestazioni, fiere o altro;

- **Tipo D :** Fornitura a mezzo autobotti comunali per gli ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto.
- **Tipo E:** Fornitura a mezzo autobotti private per gli ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto.

Il tipo di concessioni, le modalità di distribuzione a mezzo autobotti, le tariffe **sono determinate dalla Giunta Municipale.**

Art. 9 - Passaggio di tubazioni su suolo altrui

1. Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà privata, valgono le norme di legge in materia di servitù.

2. Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza all'esibizione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento del fondo di terzi.

Art. 10 - Strade sprovviste di rete di distribuzione principale

1. Prima dell'approvazione dei piani di lottizzazione e/o programmi urbanistici attuativi equiparabili di iniziativa pubblica o privata, il Dirigente del *Servizio Idrico*, su richiesta del Dirigente del Settore Urbanistica, dovrà esprimere parere sulla fattibilità, sul tipo di materiali da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione relativamente alle opere di urbanizzazione primaria riguardanti gli impianti per la fornitura e distribuzione dell'acqua.

2. Qualora, nell'ambito del territorio di Lampedusa e Linosa sprovvisto di acquedotto comunale, venisse fatta richiesta di fornitura idrica e fosse accertata la necessità di realizzare opere di derivazioni e prolungamenti delle condutture idriche comunali limitrofe esistenti, il Comune potrà autorizzare l'utente alla esecuzione delle opere necessarie con spese a carico del richiedente, sulla base di un progetto redatto, sempre a cura e spese del richiedente, sul quale il *Servizio Idrico* esprime parere tecnico di fattibilità. In tale evenienza le opere realizzate saranno assunte al patrimonio indisponibile del Comune, senza nessun altro atto formale, dopo un anno dalla data di messa in esercizio. L'esercizio potrà avvenire solo dopo il collaudo delle stesse opere da parte del *Servizio Idrico* e solo dopo il controllo e la verifica igienico-sanitaria e di potabilità dell'acqua erogata da parte del Comune. Dalla data di immissione in possesso il Comune di Lampedusa e Linosa ne curerà a proprie spese la relativa gestione e manutenzione.

3. Nelle zone non servite da rete di distribuzione principale il Comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si provvederà alla realizzazione di idoneo acquedotto.

Art. 11- Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto comunale senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore installato e suggellato dal Servizio Idrico del Comune.

2. Il Servizio Idrico comunale, accertata l'infrazione, sospenderà immediatamente il prelievo abusivo dandone avviso al Comando di Polizia Municipale – Sezione Giudiziaria – che procederà alla denuncia del furto di acqua alla competente Autorità, e al *Servizio canoni idrici e contratti* che procederà a richiedere il pagamento di una sanzione pecuniaria, **il cui importo sarà determinato con apposita delibera della Giunta Municipale**, oltre il pagamento della acqua prelevata abusivamente, calcolandone l'importo sulla base di un consumo presunto di metri cubi (mc.100) cento annui per unità immobiliare applicando le tariffe esistenti per una durata pari al periodo dell'abuso, qualora sia possibile accertare l'epoca dell'avvenuto al laccio abusivo e comunque per una durata pari al numero di anni non ancora prescritti secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IV

RICHIESTA DI FORNITURA E CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 12 - Domanda di concessione e procedimento tecnico-amministrativo per l'allaccio

1) La fornitura di acqua potabile è concessa al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene o comunque occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale l'acqua verrà utilizzata, nonché al condomino delegato o all'amministratore protempore, nel caso di utenza condominiale **di cui al precedente art. 7, comma 4°**.

2) Il Comune può consentire la fornitura ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi, nei termini e nel rispetto delle leggi L.n.47/85, L.R. n.37/85, L.724/94, L. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Per l'ottenimento della concessione l'interessato deve presentare, domanda su apposito modulo fornito dal Servizio contratti ed allegato in facsimile al presente Regolamento. La domanda deve contenere :

- L'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale;
- Il codice fiscale o la partita IVA;
- Il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, locatario, altro);
- L'uso per il quale è richiesta la concessione; (nel caso di uso domestico, il numero dei componenti del nucleo familiare)
- ubicazione dei locali da allacciare
- foglio di mappa e particella dell'immobile da allacciare
- Portata richiesta espressa in mc./h
- Indirizzo di recapito delle bollette e della corrispondenza

Ogni variazione dei dati di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto tempestivamente al Comune

4) Dovranno essere allegati alla domanda, a seconda del tipo di concessione:

- Copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento. L'utente può avvalersi anche dell'istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge;
- Per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare e in generale copia delle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
- Prova di avvenuto accatastamento (Certificato catastale rilasciato dalla Agenzia del Territorio) dell'immobile da fornire;
- In tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.
- La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale dell'Assemblea dei condomini fruitori della *utenza idrica condominiale*, in cui devono essere chiaramente identificate oltre alla persona delegata a sottoscrivere il contratto di concessione anche l'identità di tutti i condomini fruitori che dovranno assumersi, insieme al firmatario, egualmente ed individualmente, tutte le responsabilità ed obbligazioni scaturenti dal contratto di concessione e di cui al precedente art. 5 c 4°, nonché dalla "convenzione" nel caso in cui il condominio intenda avvalersi del servizio di riparto dei consumi di cui al successivo art.18.

5) *Procedimento tecnico-amministrativo:*

5.1 Il richiedente deve allegare alla domanda l'attestazione del versamento effettuato sul c/c postale del Comune della somma, **che sarà determinata con apposta delibera dalla Giunta Municipale**, quale onere fisso per l'espletamento del sopralluogo tecnico propedeutico all'allaccio.

5.2 Dopo la presentazione della domanda di nuova concessione il *Servizio canoni idrici e contratti* definirà l'istruttoria amministrativa della pratica dandone comunicazione al *Servizio Idrico* che, **dopo averne verificato sul posto la fattibilità, avere individuato il punto di presa, accertato che in esso vi sia una pressione sufficiente perchè all'ingresso dell'impianto interno dell'utente la pressione sia di almeno un'atmosfera, fatto una ricognizione tecnica dei luoghi attraverso i quali dovrà passare l'acquedotto esterno, provvederà al rilascio della autorizzazione per la "esecuzione delle opere di presa" all'utente richiedente, specificando il diametro dei tubi da usare, il calibro del contatore da installare, il punto di derivazione della presa (che sarà contrassegnato con apposita targhetta), le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, il tracciato della diramazione sulla sede stradale e relativo allacciamento sino al contatore.**

5.3 Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato: **al versamento, a mezzo di c.c.p., a titolo di cauzione provvisoria, di una somma congrua all'importanza dei manufatti da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori**, che sarà restituita a fine lavori, senza interessi, dopo l'avvenuto ripristino della sede stradale su dichiarazione di regolarità delle opere di presa da parte del *Servizio Idrico* ;

5.4 Dopo la comunicazione da parte dell'utente di avvenuta esecuzione delle opere di presa, e dopo la presentazione all'ufficio competente dell'attestazione del versamento effettuato sul c/c postale del Comune della somma, **che sarà determinata con apposta delibera dalla Giunta Municipale**, quale onere fisso per l'installazione e suggellatura del contatore, personale del *Servizio*

Idrico comunale provvederà alla installazione e suggellatura del contatore redigendo apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato, che sarà inviato al competente *Servizio canoni idrici e contratti*, che, successivamente al pagamento da parte dell'utente dell'anticipo sui consumi **di cui al successivo art. 18**, provvederà alla stipula del contratto di concessione idrica e alla contestuale attribuzione del numero di repertorio.

5.5 Nell'ipotesi di mancato versamento della somma di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 entro **giorni trenta** decorrenti rispettivamente dalla data di presentazione della richiesta al *Servizio canoni idrici e contratti* e dalla data della richiesta di autorizzazione al *Servizio Idrico*, la relativa domanda presentata si intenderà decaduta a tutti gli effetti di legge e potrà essere riaccesa solo dietro versamento della somma prevista per successivo riesame e sopralluogo.

5.6 La richiesta di autorizzazione per la esecuzione dei lavori di realizzazione della presa non impegna il Comune di Lampedusa e Linosa alla fornitura idrica che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto di fornitura. I soggetti che hanno presentato domanda di allaccio e non hanno completato la definizione del procedimento tecnico-amministrativo per la stipula del contratto ed eseguono prelievi di acqua prima dell'installazione del contatore, della sua suggellatura e della stipula del contratto medesimo, incorrono in una **sanzione pecuniaria che sarà stabilita dalla Giunta Municipale con apposita delibera, e dovranno pagare il quantitativo d'acqua consumato nel periodo decorrente dalla data di richiesta di allaccio sino alla data di accertamento dell'abuso, stimato in proporzione ad un presunto consumo annuo medio di mc. 100, ad un prezzo doppio della tariffa** corrispondente al tipo di concessione richiesta.

Art. 13 - Stipula del contratto

1. Il contratto, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro, è sottoscritto dall'utente e dal Dirigente del *Servizio canoni idrici e contratti*, o suo delegato, in unico originale bollato che rimane presso detto Servizio. A richiesta dell'utente il contratto può essere redatto in doppio originale. Può essere rilasciata all'utente copia autentica nelle forme di legge.

2. La spesa del contratto di fornitura ed il bollo, sono a carico dell'utente.

Art. 14 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 15 - Contenuto del contratto

Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato o dell'amministratore pro-tempore del condominio, suo codice fiscale e/o partita Iva;
- b) Indicazione toponomastica dell'immobile, destinazione dell'immobile, indicazione degli estremi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno.
- c) durata della fornitura;
- d) quietanza del versamento per l'anticipo sui consumi di cui al successivo articolo 18

- e) uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia richiesta
- f) portata richiesta
- g) dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento comunale.

Art. 16 - Modificazione del rappresentante intestatario del contratto condominiale

L'eventuale sostituzione del rappresentante del condominio che ha stipulato il contratto di fornitura non è opponibile al Comune finché non gli sia stata comunicata per iscritto, unitamente all'apposito atto da cui si evince la nomina, il nominativo del nuovo rappresentante che dovrà accettare l'incarico nei termini di legge e del presente Regolamento.

Art. 17 - Contratti per forniture temporanee od occasionali

1) Le modalità e le prescrizioni dettate nel presente regolamento valgono anche per i contratti di fornitura temporanei od occasionali di acqua per uso igienico-potabile a cantieri ed opifici in genere.

2) La concessione di fornitura temporanea od occasionale è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la somministrazione di acqua verrà concessa dietro presentazione di concessione edificatoria, se trattasi di lavori edili o di autorizzazione del Comune, se trattasi di altre attività.

b) Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria e/o Autorizzazione e dell'eventuali proroghe concesse dall'Amm/ne Comunale e qualora trattasi di cantiere per esecuzione di opere pubbliche, sarà considerata una durata pari al tempo necessario previsto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto al momento della ultimazione dei lavori.

c) La concessione è subordinata alla esecuzione delle opere di derivazione che saranno prescritte dal Servizio Idrico comunale ed al versamento della cauzione di cui al precedente art. 12 comma 5.3. che dovrà essere commisurata non solo all'importanza dei manufatti da salvaguardare ma anche, alla spesa presunta per la rimozione delle opere di derivazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Detta cauzione potrà essere restituita al concessionario solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi per la cessazione del contratto previo N.O. del Servizio Idrico.

d) Il pagamento dei consumi dovrà essere effettuato a contatore, con la tariffa prevista dall'apposita delibera della Giunta Municipale

e) L'acquisto del contatore è a totale carico dell'utente qualora la durata della concessione dovesse essere inferiore a **due anni**. In tale evenienza, il contatore acquistato dall'utente rimane allo stesso e non si applica lo sgravio della quota fissa relativa al noleggio del contatore di cui al successivo art. 20 comma 3°

Art. 18 : Anticipo sui consumi

1. Nei termini di cui al precedente art. 12, per la stipula del contratto il concessionario dovrà versare una somma quale anticipo sui consumi, distinta per ciascuna tipologia di concessione di cui al precedente art. 8 per come previsto nella Tabella A della I^ Appendice allegata al presente Regolamento, e di seguito trascritte :

- per le concessioni di Tipo Domestico singolo: una somma corrispondente al costo di mc.....
- per le concessioni di Tipo Domestico condominiale: una somma corrispondente al costo di mc.....
- per le concessioni di Tipo Commerciale: una somma corrispondente al costo di mc.....:
- per le concessioni di Tipo Artigianale: una somma corrispondente al costo di mc.....
- per le concessioni di Tipo Altri usi: una somma corrispondente al costo di mc.....

1. Gli anticipi sui consumi saranno rimborsati dal Comune entro il trimestre successivo alla risoluzione del contratto, dedotti i crediti vantati dal Comune stesso.

TITOLO V

APPARECCHI DI MISURA E ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

ART. 19 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore. Il volume di acqua erogata a favore di una utenza di tipo condominiale viene accertato, analogamente a quanto sopra, da un unico misuratore condominiale. E' facoltà del condominio collocare a valle del misuratore condominiale comunale, a propria cura e spese, dei contatori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra le sottoutenze condominiali, sui cui criteri il Comune si solleva da ogni responsabilità. Resta difatti inteso che il volume d'acqua da fatturare per l'utenza condominiale è in ogni caso quello accertato dal contatore condominiale comunale per il quale rispondono in parte uguale, individualmente e ad ogni effetto di legge, tutti i sottoutenti condominiali per come sancito al precedente art. 7 comma 4°. In caso di mancato pagamento infatti per il recupero dei crediti il *Servizio canoni idrici e contratti* procederà nei riguardi dei singoli condomini, tra i quali il credito viene egualmente suddiviso, con le modalità e nei **termini stabiliti nel successivo Art. 30.**

ART. 20 - Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, che stabilisce il tipo ed il calibro in base al servizio richiesto dall'utente.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo d'acquisto dei contatori, sostenuto dal Comune, viene recuperato attraverso l'ammortamento. Viene fissata una "quota fissa", per la manutenzione e la lettura dei contatori, **che viene determinata dalla Giunta Municipale con apposita delibera.** Si tratta di una quota aggiuntiva della tariffa e che potrà essere rivalutata con delibera giuntale.

ART. 21 - Posizione e custodia dei contatori

Il contatore viene collocato in apposito vano di alloggiamento predisposto a cura e spese dell'utente, secondo le indicazioni del *Servizio Idrico*. Il vano di alloggiamento deve essere ubicato al limite della proprietà privata sul fronte prospiciente il suolo pubblico nel sito e nella posizione più idonei, stabiliti dal *Servizio Idrico*, per essere direttamente accessibile ed facilmente ispezionabile.

A spese dell'utente, viene collocato a monte del contatore un rubinetto di arresto e, a valle dello stesso, un rubinetto per il prelievo dell'acqua ai fini del controllo sulla potabilità dell'acqua **di cui al precedente art. 7 comma 5°;**

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora per modifiche ambientali o per esigenza di maggiore sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi motivo ritenuto non adatto. L'utente in questo caso dovrà inoltre corrispondere al Comune, per l'intervento tecnico necessario per la rimozione e successiva suggellazione del contatore, **una somma che è determinata dalla Giunta Municipale con propria delibera.**

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell'utente o comunque del responsabile. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore sia installato nei locali di suo uso esclusivo. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 22 -Guasti ai contatori ed accessori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.

ART. 23 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un apposito verbale di posa, sottoscritto dall'utente, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune attraverso tecnici autorizzati.

Per la posa degli apparecchi di misura l'utente deve corrispondere **un contributo forfetario che viene determinato dalla Giunta Municipale con propria delibera.**

ART. 24 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso un apposito verbale, che verrà firmato dall'utente, se reperibile, e dal tecnico incaricato dal Comune.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente se reperibile.

ART. 25 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori verrà eseguita una volta all'anno, salvo necessità particolari; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali agli operatori incaricati dal Comune sia per dette operazioni, sia per ispezioni degli impianti sia per altre esigenze di servizio.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, ed eventualmente avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva

ART. 26 - Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che preve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato comunale in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 27 - Valutazione dei consumi in caso di irregolare funzionamento del contatore.

1. Qualora all'atto della lettura del contatore o a seguito di segnalazione dell'utente si dovessero riscontrare irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua, per il tempo compreso tra l'ultima lettura e la data di accertamento dell'irregolarità, sarà quantificato per confronto con il periodo corrispondente del precedente anno.

2. Per le concessioni più recenti, è calcolato in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.

3. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti presuntivi insindacabili, fatte salve le sanzioni di cui al successivo Art.31.

ART. 28 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiederne la verifica al Comune. La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina, alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 gg. dalla data della richiesta, nel caso di mancato intervento dell'interessato all'appuntamento con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata. Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno. Se il contatore sottoposto alla verifica risulta funzionante le spese di verifica saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova..

Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico del Comune, che provvederà alla sostituzione del misuratore ed al rimborso di eventuali errate esazioni, per il periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

TITOLO VI

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – MODI DI PAGAMENTO – MOROSITA'

Art. 29 - Rilevamento e fatturazione consumi

1. L'utente è obbligato a pagare all'Amministrazione Comunale, unitamente all'importo dei consumi, il noleggio e la manutenzione del contatore ed il contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale secondo le tariffe e le quote fisse stabilite con apposita delibera dalla Giunta Municipale.
2. La bolletta di pagamento dei consumi idrici comprenderà anche il canone di fognatura e depurazione, come per legge, nonché l'importo delle eventuali penalità e spese.
3. L'accertamento dei consumi avviene mediante la **lettura** del contatore, che sarà eseguita alla fine di ogni anno solare dal *Servizio Idrico* o direttamente dall'utente;
4. La fatturazione viene effettuata dal Servizio Canone idrico entro la fine dell'anno solare di riferimento.
5. L'utente provvederà ad effettuare il versamento del canone dovuto entro la scadenza indicata nella bolletta stessa.
7. L'eventuale smarrimento dei moduli forniti dal Comune obbliga l'utente a richiederne altri presso il *Servizio canoni idrico e contratti*, previo pagamento del relativo costo.
8. Per eventuale infedele lettura dei consumi, l'utente dovrà corrispondere al Comune oltre all'importo relativo al consumo evaso **una maggiorazione pari allo stesso importo.**

9. Il ripetersi di omissione e/o di infedele lettura più volte nello stesso anno autorizza il Comune a procedere alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'utente ai sensi del successivo Art. 31 fatte salve le azioni penali qualora costituisca reato.

Art. 30 – Morosità

1. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa.
2. L'utente moroso per somme dovute a qualsiasi titolo è tenuto altresì al pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale annuo in vigore.
3. Nel caso in cui l'utente risultasse moroso ancora dopo il 30° giorno successivo alla scadenza della bolletta, il Servizio Contratti trasmetterà la pratica all'Ufficio Legale del Comune per il recupero coatto del credito, con facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso di almeno 15 giorni.
4. In caso di ripristino della fornitura l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme arretrate e agli interessi e alle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, **una somma, che sarà determinata dalla giunta Municipale con propria delibera, per spese di sospensione e riattivazione della fornitura.**

TITOLO VII

VERIFICHE IMPIANTI

Art. 31 - Verifiche impianti – manomissione - danni per cause riconducibili all'utente

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai propri dipendenti, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, ed in ogni caso, per assicurarsi il regolare funzionamento dell'impianto. In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

L'utente dovrà permettere agli addetti del *Servizio Idrico*, anche senza preavviso purché in ore diurne, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto e dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli stessi nei riguardi del buon funzionamento dell'impianto medesimo.

Nel caso in cui, per altra qualsiasi causa imputabile all'utente, non sia stato possibile eseguire eventuali verifiche che il Dirigente del *Servizio Idrico* abbia ritenuto opportuno disporre, è facoltà del *Servizio Idrico*, sulla base di una relazione del tecnico incaricato, sospendere la fornitura dell'acqua.

La sospensione sarà operata di diritto senza alcuna diffida e/o preavviso nel caso in cui sia stata constatata una infrazione, o l'alterazione degli impianti o qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento degli impianti.

Qualora, nel corso della verifica sia stata riscontrata una alterazione degli impianti o qualunque altra irregolarità, l'utente sarà tenuto al pagamento oltre che di una sanzione pecuniaria, **il cui importo sarà determinato dalla Giunta Municipale con propria delibera**, anche del corrispettivo dell'acqua eventualmente dispersa o sottratta abusivamente, comprensiva del canone di fognatura e depurazione, calcolandone l'importo sulla base di un consumo presunto di mc. 100 annui e per la durata presunta di dodici mesi con applicazione della tariffe in vigore, fatte salve le azioni per il risarcimento dei danni o l'eventuale denuncia penale, ricorrendone i presupposti.

L'utente curerà che siano preservati da manomissione e da furti la derivazione, gli apparecchi di misura e ogni altra opera costituente la presa come definita al precedente Art. 17 assumendosi anche l'obbligo di denunciare prontamente al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero e ciò per evitare conseguenti responsabilità civili e penali.

L'utente è altresì responsabile della sottrazione della acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.

Il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità per danni di varia natura causati dalla fuoriuscita di acqua imputabili alla presa.

TITOLO VIII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RIATTIVAZIONE UTENZE

Art. 32 - Obblighi dell'utente

1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

2. Tali violazioni, accertate dal Comune, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

1) Il contratto di utenza si intende risolto:

a) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;

b) Per disdetta nei termini stabiliti;

c) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre **120 giorni** dalla data di emissione della relativa bolletta;

d) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;

e) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante;

2) Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.

3) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte

Art. 34 - Risoluzione del contratto imputabile a colpa dell'utente

1. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto di incamerare l'anticipo sui consumi, di pretendere le somme non coperte dall'anticipo, anche per le sanzioni pecuniarie nelle quali l'utente sia incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti.

TITOLO IX

FORNITURA SPECIALI

Art. 35 - Fontanelle pubbliche

- 1) Dalle fontanelle pubbliche, è consentito attingere acqua nei limiti dei bisogni potabili.
- 2) E' vietato pertanto:
 - a) Applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne, botti, etc. ;
 - b) Modificare o alterare il getto dell'acqua;
 - c) Praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinati al commercio o di capi di biancheria e simili.
- 3) Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda **il cui importo viene determinato dalla Giunta Municipale con propria delibera.**

TITOLO X

DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTI

Art. 36 - Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo X si applicano nell'ambito del territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e disciplinano il servizio di rifornimento idrico sostitutivo, effettuato a mezzo di autobotti, che ha lo scopo di fornire di acqua potabile quella parte della cittadinanza, che è domiciliata in zone del territorio comunale sprovviste di rete idrica, e, in casi di emergenza e di comprovata necessità, quegli utenti che, titolari di regolare concessione, non sono assolutamente riforniti per guasti sulla rete di distribuzione.

Art. 37 - Attuatore del Servizio

Il servizio di trasporto può essere svolto direttamente dal Comune con i propri mezzi, da privati, nonché da Enti, Organi e Strutture Pubbliche Provinciali, Regionali e Statali attraverso mezzi di rispettiva proprietà;

Art. 38 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Ditte di trasporto

Presso il comune di Lampedusa e Linosa è istituito l'Albo Comunale delle ditte private, autorizzate in conto terzi, che vogliono effettuare il trasporto di acqua potabile.

Art. 39 - Albo Comunale delle Ditte private, autorizzate al trasporto di acqua potabile conto terzi

Debbono iscriversi all'Albo Comunale per il trasporto di acqua potabile le ditte private, autorizzate in conto terzi, iscritte alla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia, che vogliono esercitare la attività di trasporto di acqua con autobotti dotati di Autorizzazione Sanitaria per il "Trasporto di Acqua Potabile" rilasciata dai competenti organi sanitari ai sensi delle disposizioni di leggi sanitarie vigenti di seguito elencate:

- Legge n. 283 del 30/04/1962;
- D.M. 21/03/1973;
- D.P.R. n. 327 del 26/03/80 artt. 44 lett. A, 45 e 48;
- D.A. Sanità n. 13306 del 18/11/1994;
- D.A. Sanità n. 19372 del 20/05/1996;
- Circolare Ass. Reg. Sanità del 20/05/96 n. 875;
- D. Lgs. n. 155 del 26/05/97;

e succ. Modif. ed integrazioni, il cui rilascio presuppone il possesso del certificato di idoneità per il trasporto di acqua rilasciato dalla Motorizzazione Civile e Dei Trasporti.

L'iscrizione all'Albo ha la durata di anni due e comunque per il periodo corrispondente al biennio di validità della autorizzazione Sanitaria.

Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo per il biennio successivo, e quelli seguenti, viene garantito dalla esibizione al comune di Lampedusa e Linosa del rinnovo della autorizzazione sanitaria corrispondente al successivo biennio e a quelli successivi;

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare controlli periodici con prelievi di campioni d'acqua dalle bocchette di uscita della cisterna, con l'ausilio di ispettori sanitari, da sottoporre all'esame dell'ARPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lett. g. del D.Legs. 02/02/2001 n. 31;

Art. 40 - Individuazione punti di carico

I punti di carico del Comune autorizzati per il prelievo di acqua potabile mediante autobotti sono i seguenti:

- contrada Cala Pisana

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare i punti di carico e di stabilire in relazione alle disponibilità idriche, gli orari di erogazione dell'acqua, che potranno subire modificazioni in caso di insufficiente produzione, per qualsiasi motivo ciò dovesse verificarsi e comunque non riconducibile a colpa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Modalità ed orario di apertura dei punti di carico

Il responsabile del servizio idrico, dopo aver acquisito, la quantità di acqua prodotta dai dissalatori ed accumulata nei serbatoi, tenuto conto del piano di riparto (quanta acqua da immettere in rete e quanta da distribuire a mezzo autobotti), provvede alla ripartizione della stessa fra i singoli punti di carico, e, e stabilisce, in base ai quantitativi di acqua disponibili ed alle richieste dell'utenza, in quali giorni della settimana ed in quali ore i punti di carico saranno aperti.

Art. 42 - Modalità di approvvigionamento, turnazione e misurazione.

L'acqua dai punti di carico potrà essere prelevata dai trasportatori autorizzati in conto terzi, dai singoli richiedenti muniti di mezzo proprio, da automezzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Comunali, Provinciali, Regionali, Statali), purché muniti di regolare buono (fattura accompagnatoria) rilasciato dal Servizio Idrico.

I buoni possono essere richiesti da:

- a) Rappresentanti della pubblica Amministrazione
- b) possessori (a qualsiasi titolo) di un immobile sito in area del territorio comunale sprovvista di rete idrica di distribuzione fissa;
- c) da titolari di concessione d'acqua, qualora, per esigenze eccezionali, e solo in caso di disservizio causato da interruzione della fornitura su rete fissa, sia necessario far ricorso al servizio di emergenza a mezzo autobotte, sempre che si dimostri di essere in regola con i pagamenti delle bollette.

La validità del buono, che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data di rilascio effettuato dal Comune, potrà essere prorogata nel caso in cui gli impianti di dissalazione siano stati bloccati per guasti.

I trasportatori privati in conto terzi, in possesso di mezzi idonei ed identificati ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento, dovranno provvedere a soddisfare, pena la cancellazione dall'albo, le richieste della utenza entro e non oltre 15 gg. dalla data di emissione del buono da parte del competente ufficio Comunale.

I mezzi della Pubblica Amministrazione dovranno essere riforniti entro il tempo massimo di due ore dall'arrivo al punto di carico a meno che non vi siano specifiche esigenze di urgenza che dovranno essere documentate con apposito ordine di servizio a firma del responsabile del Servizio Idrico.

La quantità d'acqua erogata viene misurata da appositi contatori volumetrici installati nei punti di carico.

Art. 43 - Emissione buoni di prelevamento

I buoni di prelevamento verranno rilasciati ai consumatori finali o loro delegati dall'Ufficio acquedotto, o tramite i distributori autorizzati, o via internet. I quantitativi d'acqua mensili, assegnati ad ogni utente sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il richiedente del buono deve:

- 1) comunicare all'operatore addetto all'emissione del buono il proprio codice fiscale o partita iva, i propri dati anagrafici o la propria ragione sociale, la propria residenza o la propria sede legale, il

nominativo del trasportatore, la data concordata per il carico, il luogo di destinazione, e nel caso di trasporto con mezzo proprio la capacità della botte;

2) presentare al suddetto operatore una dichiarazione dalla quale, nel caso di prelievi per uso domestico, risulta il numero dei componenti del nucleo familiare e degli eventuali ospiti stabili, mentre, nel caso di prelievi per uso diverso da quello domestico, risultano i parametri in base ai quali vengono calcolati i quantitativi d'acqua assegnati a ciascun utente

Art. 44 - Tariffe di vendita acqua

Il prezzo di vendita dell'acqua, stabilito per metro cubo, verrà determinato con apposita deliberazione che potrà essere modificata annualmente **con delibera della Giunta Municipale, tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione.**

Art. 45 - Caratteristiche e contenuti del buono di prelevamento

Il buono rilasciato dal Comune deve indicare:

- > dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, e sua residenza o sede legale;
- > codice fiscale o partita iva del richiedente
- > il serbatoio di approvvigionamento
- > Il punto, la data e l'ora di approvvigionamento;
- > Il quantitativo di acqua da prelevare;
- > Gli estremi identificativi della cisterna utilizzata per il trasporto del trasportatore;
- > il destinatario il luogo di destinazione del carico.

Art. 46 - Trasporto a mezzo Ditta privata

Il beneficiario del servizio di trasporto, corrisponderà alla ditta privata di trasporto un compenso che sarà stabilito tra le parti con i criteri e le modalità di un contratto di diritto privato mentre, corrisponderà al comune per il prelievo d'acqua **l'importo, di cui all'art 44**, che sarà versato in contanti all'addetto del rilascio del buono (fattura accompagnatoria);

Art. 47 - Trasporto con mezzi comunali

Nel caso di trasporto a mezzo di autobotti comunali, il beneficiario dovrà invece versare, a compenso del servizio di trasporto, direttamente al comune, a mezzo conto corrente postale e prima del rilascio del buono, **l'importo stabilito dalla Giunta Comunale con propria delibera.**

TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 - Obblighi del Comune e dell'Utente

- 1) Ai sensi e per gli effetti del 2° capoverso del comma 1bis dell'art. 5 della legge 05/01/1994 n. 36, così come modificata dal D.L.vo 11/05/1999 n. 152, il Comune di Lampedusa e Linosa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rilascia la Concessione Edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa.
- 2) I titolari di contratto stipulato in forza del regolamento vigente devono chiedere, con oneri a proprio carico, l'adeguamento della propria situazione di fatto e di diritto alla norma di cui al presente Regolamento.

ART. - 49 Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da dipendenti comunali o da personale tecnico nominato dal Comune.

ART. 50 - Applicabilità diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 51 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dell'acqua ed, in generale, alla esecuzione del presente regolamento è quello di Agrigento.

Art. 52 - Obbligatorietà del Regolamento

Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, e dovrà anche intendersi parte integrante di ogni contratto di concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione. E' fatto salvo il diritto dell'utente di acquisirne copia, all'atto della stipula del contratto, o anche a semplice richiesta in altre circostanze .

Art. 53 - Modifiche del Regolamento e delle norme contrattuali –Diritto di recesso

1) Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, il presente Regolamento e le norme contrattuali possono essere variate in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del relativo atto deliberativo.

2) E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica. In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

Art. 54 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa, e alla stessa data cessano di avere vigore le norme del Regolamento stabilite dalla delibera consiliare. n. 27 del 13/06/2000.

Art. 55 – Provvedimenti di competenza della Giunta Municipale.

Sarà compito della Giunta Municipale determinare:

- 1) L'importo del sopralluogo per la lettura del contatore – art. 3, comma 4
- 2) L'importo della sanzione pecuniaria per omessa comunicazione della variazione del concessionario - art 3, comma 6
- 3) Ammenda per l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto, cessione di acqua a terzi, per sub fornitura - art. 4
- 4) Sanzione per installazione motore aspirante (art. 6, comma 3/c
- 5) Intervento necessario per sospensione e riattivazione del servizio (art. 6 – comma 3/c
- 6) I tipi di concessione – art. 8
- 7) Le tariffe – art. 8
- 8) Sanzione pecuniaria per prelievi abusivi – art. 11, comma 2
- 9) Importo del sopralluogo tecnico propedeutico all'allacciamento - art. 12, comma 5.1
- 10) Onere per l'installazione e suggellatura contatore – art. 12 , comma 5.4
- 11) Sanzione per prelievo di acqua prima della suggellatura del contatore e della firma del contratto
– art 12, comma 5.6
- 12) tariffa per usi temporanei – art 17, comma 2/d
- 13) Anticipo sui consumi – art 18
- 14) L'importo da versare per la verifica del contatore richiesta dall'utente nel caso che il contatore non risulti guasto - art. 19, comma 2
- 15) Quota fissa per manutenzione e lettura dei contatori – art. 20
- 16) Somma che l'utente dovrà versare nel caso di cambiamento di posto del contatore – art. 21

- 17) Intervento necessario per sospensione e riattivazione del servizio (art. 30 – comma 4
- 18) Determinazione della sanzione per alterazione degli impianti – art. 31
- 19) Determinazione sanzione per prelievo irregolare da fontanelle pubbliche – art. 35, comma 3
- 20) Tariffa di vendita dell'acqua prelevata nei punti di carico e trasportata con mezzi privati – art.44
- 21) Tariffa di vendita dell'acqua prelevata nei punti di carico e trasportata con mezzi comunali – art. 47
- 22) **l'importo stabilito dalla Giunta Comunale con propria delibera.**

Lampedusa novembre 2007